

Ristorni

# L'articolazione statutaria della clausole sui ristorni

di Francesco Cavallo

Il lavoro riflette il dibattito sulle modalità con cui l'autonomia statutaria può scrutinare i ristorni, tema molto significativo in pratica oltre che attuale tenuto conto delle novità derivanti dalla legge finanziaria in tema di cooperative e soprattutto dalla "stretta" in tema di controlli. L'Autore si propone di valutare elementi innovativi delle comuni chiavi esegetiche utilizzate tradizionalmente per "applicare" i ristorni in un quadro, tuttavia, di attenzione e cautela.

## L'oggetto della remunerazione attuata mediante ristorni

L'opera di ricostruzione ed esegesi svolta dalla dottrina (sia pure con intensità e frequenza non paragonabile all'attenzione rivolta ai rinnovati tipi societari capitalistici) già dall'indomani dell'entrata in vigore della Riforma, ha ampiamente messo in luce i nuovi profili della disciplina delle società cooperative (1). A tale sforzo non ha invece equivalentemente contribuito la giurisprudenza, i cui interventi in materia di società cooperative, e segnatamente, per quanto qui rileva, di ristorni, restano a tutt'oggi isolati e concentrati su tematiche di ordine generale, quale quella - seppure di rilevante portata sistematica - della loro distinzione dagli utili (2).

Senza voler riprendere in questa sede le varie questioni di ordine teorico che a tutt'oggi animano gli studiosi in relazione alla natura e al funzionamento dei ristorni nell'ambito della società cooperativa (3), quel che qui interessa esaminare sono le possibili applicazioni pratiche che tale strumento può ricevere nella vita dell'ente e dei suoi soci, in particolare con riferimento sia ai criteri di ripartizione declinabili nello statuto (o nel regolamento interno ad esso equordinato), sia in relazione alle modalità mediante le quali è poi possibile tradurre i predetti criteri in un preciso modello aritmetico di calcolo.

L'argomento non è di secondaria importanza, posto che accede a quel beneficio mutualistico che dà causa

(1) Tra i più autorevoli e organici interventi in materia si segnalano: Bonfante, *Le società Cooperative*, in *Trattato di diritto commerciale*, (diretto da) G. Cottino, V, 2014; Bassi, *Profili generali della riforma delle cooperative*, in *Il nuovo diritto delle società*, Liber amicorum Gianfranco Campobasso, (a cura di) P. Abbadessa - G.B. Portale; Torino, 2007, 581 ss.; Aa.Vv., *Le società cooperative*, (a cura di) Presti, in *Commentario alla riforma delle società*, 2006; Trimarchi, *Le nuove società cooperative*, Torino, 2004.

(2) L'orientamento, ribadito in tutte le successive pronunce della S.C., risale alla sent. 8 settembre 1999, n. 9513 con la quale la Cassazione ha sancito taluni principi cardine della materia: (I) "i ristorni vanno tenuti distinti dagli utili in senso proprio, in quanto questi ultimi costituiscono remunerazione del capitale... I ristorni, invece, costituiscono uno degli strumenti tecnici per attribuire ai soci il vantaggio mutualistico (risparmio di spesa o maggiore remunerazione) derivante dai rapporti di scambio intrattenuti con la cooperativa"; (II) "la sola caratteristica che [i ristorni, n.d.r.] hanno in comune con gli utili è l'aleatorietà, in quanto la società potrà distribuire ristorni soltanto se la gestione mutualistica dell'impresa si è chiusa con un'eccedenza dei ricavi rispetto ai costi";

(III) "alle somme da distribuire (eventualmente) ai soci a titolo di ristorno non sono perciò applicabili le limitazioni poste dalla legge alla distribuzione degli utili"; (IV) "non sussiste nell'ordinamento alcuna norma che consenta di qualificare i ristorni come diritto del socio. Le successive pronunce, d'altro canto, si sono sostanzialmente limitate a confermare i predetti principi, che dunque non sono stati messi in discussione dall'intervento del Legislatore del 2003". Si veda da ultimo: Cass. 22 maggio 2015, n. 10641, in *Mass. Giust. civ.*, 2015.

(3) Per una panoramica delle quali si rimanda a de Luca, *Formazione e ripartizione dei ristorni*, in *Il nuovo diritto delle società*, cit., 1055 ss.; Cusa, *I ristorni nelle società cooperative*, in *Quaderni di Giur. comm.*, 2000, Milano; Agstner, *Il diritto al ristorno tra resistenza legislativa e prospettive di riforma*, in *La struttura finanziaria e i bilanci delle società di capitali*, Studi in onore di Giovanni Colombo, 2011, 310; Rossi, *Mutualità e ristorni nella nuova disciplina delle cooperative*, in *Riv. dir. civ.*, 2004, 5, 20759; E. Rocchi, *La nuova disciplina dei ristorni*, in Ass. Disiano Preite (a cura di), *Gli statuti delle imprese cooperative dopo la riforma del diritto societario*, Torino, 2004.

alla società e coinvolge l'interesse di ciascun socio alla misurazione e alla successiva assegnazione dell'avanzo di gestione formatosi nel corso dell'esercizio contabile.

Più specificatamente, si tratta di valutare quali possano essere i criteri e come possa esprimersi l'autonomia privata in relazione ad essi, avuto riguardo ai principi e alla disciplina positiva in materia di società cooperative; in secondo luogo, interessa svolgere qualche considerazione di carattere esemplificativo circa le modalità con le quali tali criteri interagiscono tra loro per condurre infine all'aritmica ripartizione del beneficio mutualistico spettante a ciascun socio.

Aspetti, in definitiva, che concernono il "metodo" con il quale la società si propone di ripartire il plusvalore generato dalle proprie attività tra i soci (4) che hanno concorso a generarlo, e che nella sua differenziazione dal procedimento ordinario di remunerazione del capitale per mezzo dei dividendi, marca l'essenza del fenomeno cooperativo traducendo in risultati tangibili il contenuto di concetti altrimenti solo ideali quali quello di "mutualità", di "gestione di servizio" e di "scambio" tra soci cooperatori.

Nell'introdurre l'indagine vale anzitutto richiamare le norme che a far data dal 2003 hanno codificato l'istituto dei ristorni, istituzionalizzando una disciplina che prima della Riforma era frammentaria e parcellizzata (5): il riferimento è all'art. 2521, comma 3, n. 8, c.c., che disciplina la necessaria previsione all'interno dell'atto costitutivo della società cooperativa "delle regole per la ripartizione degli utili e i criteri per la ripartizione dei ristorni", ma soprattutto all'art. 2545 *sexies* c.c., il quale, con locuzione sibillina, dispone che "l'atto costitutivo determina i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici".

Deve subito prendersi atto, dunque, che il contributo che viene dalla disciplina positiva circa i contenuti e il funzionamento con cui tali criteri sono chiamati a esprimere il beneficio erogabile ai soci in termini di proporzionalità con la "quantità" e "qualità" degli "scambi mutualistici", è di mero indirizzo, in linea peraltro con la precisa volontà del Legislatore di rimettere alla decisione dei soci la determinazione delle modalità e dei criteri di gestione del ristorno, così come chiaramente esplicitato dalla stessa legge delega, ove si afferma il proposito di disciplinare "il ristorno ... riservando i più ampi spazi possibili all'autonomia statutaria" (6).

In effetti, la formula normativa, nel scrutinare solo in termini generali e indiretti la qualificazione dei ristorni e il loro regolamento, rimanda al necessario intervento integrativo dell'autonomia privata la traduzione dell'istituto in parola in un processo strutturato e concreto; la qual cosa, a ben vedere, non risulta affatto anomala se si pensa, *mutatis mutandis*, all'ampia discrezionalità che la legge consente oggi anche nelle società di capitali di regolare a piacimento l'attribuzione dei diritti patrimoniali tra i soci.

Già da tali premesse è quindi consentito ricavare due solidi approdi: il primo è che tali criteri, dovranno necessariamente essere ospitati da una norma di rango statutario, che ne regoli il funzionamento e le modalità di applicazione; il secondo è che la formulazione di detti criteri, sia per il luogo che li ospita che per la funzione dagli stessi assolta, dovrà necessariamente essere espressa in termini tali da assicurare il principio della parità di trattamento sancito dall'art. 2516 c.c. (7).

Anticipando quanto risulterà più chiaro nel seguito, può sin d'ora constatarci come la gestione di tale essenziale passaggio organizzativo, nella misura in cui dà sostanza alle finalità mutualistiche della società, finisca altresì per assumere una non

(4) Evidentemente il riferimento, qui e nel seguito, è esclusivamente ai soci cooperatori, essendo i ristorni prerogativa esclusiva di questi, inaccessibile ai soci cd. "finanziatori", per i quali d'altro canto restano spianate e senza limiti le vie ordinarie di remunerazione del capitale; v. Lamandini, *Gli strumenti finanziari nella cooperativa*, in Aa.Vv., *Le società cooperative*, cit., 203 ss.

(5) Di essa v'è traccia sin dal 1911, anche se un primo inquadramento ampio e prettamente fiscale si registra solo con il d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e, successivamente, nell'art. 3 della L. 3 aprile 2001, n. 142. Per un *excursus* sulla storia del fenomeno cooperativo v. Cusa, *I ristorni nelle società cooperative*, in *Quaderni di Giur. comm.*, 2000, Milano, 18 (nt. 37).

(6) Art. 5, comma 2, L. 3 ottobre 2001, n. 366. Anche i primi commenti alla riforma hanno sin da subito constatato l'ampio margine di intervento concesso ai soci nella regolamentazione statutaria dell'istituto: cfr. E. Rocchi, *La nuova disciplina dei*

*ristorni*, in Ass. Disiano Preite (a cura di), *Gli statuti delle imprese cooperative dopo la riforma del diritto societario*, a giudizio del quale i ristorni "devono essere previsti nelle carte sociali... pur con (una certa) libertà di definizione dei criteri di loro determinazione". Più cauto è De Stasio, *Sub art. 2454-sexies*, in *Le società cooperative*, cit., 443, per il quale il "tenore letterale della norma dell'art. 2454-sexies, comma 1, va integrato con una presupposta 'nozione prelegislativa di ristorno', di cui sarebbe componente irrinunciabile anche la provenienza del surplus distribuibile dalla gestione di servizio con i soli soci".

(7) Sul punto Buonocore, *Rapporto mutualistico e parità di trattamento*, in *Il nuovo diritto delle società*, Liber amicorum Gianfranco Campobasso, (a cura di) P. Abbadessa - G.B. Portale; Torino, 2007, 581 ss.; Cuomo, *Gestione mutualistica e parità di trattamento nelle cooperative*, in *Riv. Società*, 2013, 5, 905.

trascurabile valenza programmatica e di indirizzo dell'esercizio delle attività sociali, consentendo per l'effetto a ciascun socio di orientare la propria partecipazione alla vita dell'ente secondo i connotati dai quali dipenderà la ripartizione del beneficio.

Si comprende allora l'assoluta rilevanza di tale momento nell'economia dell'organizzazione sociale cooperativa, e quindi anche la necessità che tali clausole siano attentamente ponderate, *in primis*, giocoforza, in termini di legittimità (*rectius*: di compatibilità) rispetto al diritto positivo e ai principi della cooperazione, e in secondo luogo con riferimento allo specifico contesto societario e imprenditoriale di riferimento (8).

Addentrandonci verso l'obiettivo di queste note, occorre dunque ricercare quali possano essere i profili del rapporto sociale e mutualistico meritevoli d'essere considerati e valorizzati in tali criteri.

A ben vedere, è lo stesso sistema della mutualità, del quale i ristorni rappresentano, sul piano economico, una (auspicabile) manifestazione, a fornire ulteriori elementi utili a delineare i contorni della fattispecie: *in primis* la loro ontologica distinzione dal concetto di dividendo (che pure non è escluso dal fenomeno cooperativistico, quanto piuttosto relegato in una dimensione di secondo ordine (9)), atteso che, sia pure avendo in comune alcuni tratti, quali la necessaria presenza di un avanzo di esercizio e il metodo della proporzionalità, i due strumenti differiscono, per l'appunto, in ragione dell'oggetto cui parametrare la loro misurazione. In un caso (ristorni) il "misuratore" è dato dai connotati che assume il rapporto mutualistico intrattenuto da ciascun socio con la società, nell'altro (dividendo) detto parametro risulta univocamente riferito alla quantità del capitale sottoscritto.

Ciò precisato, l'analisi sulle possibili declinazioni dei criteri di ripartizione dei ristorni non può prescindere dalla preventiva identificazione di quale e cosa sia quest'oggetto, ossia il valore che tramite essi si intende remunerare, e che il legislatore all'art.

2545 *sexies* c.c. evoca riferendosi alla "qualità e quantità degli scambi mutualistici".

In via di prima approssimazione, va anzitutto rilevato che il ristorno si configura come una grandezza economica che residua quale eccedenza al termine di ciascun ciclo di scambi intercorsi tra i soci e la cooperativa; esso dunque è il risultato della gestione di servizio che l'impresa attua in favore dei propri soci nel perseguimento del suo scopo mutualistico (inteso come "mutualità interna" ovvero quella che la società realizza nel rapporto con i suoi soci) (10), e che viene di norma ripartito in via differita.

Se ciò è vero, e quindi se tale grandezza si configura come il frutto di una gestione economica condotta in termini mutualistici, occorre allora ricercare anche e soprattutto nelle pieghe di tale peculiare *modus operandi* gli elementi idonei a fungere da criteri guida nella ripartizione dei ristorni.

Connesso al significato di mutualità è indubbiamente il concetto di scambio, dal quale è a sua volta dato constatare l'esistenza di una relazione complessa, che nello svolgimento dell'impresa esercitata in forma cooperativa si attua in più direzioni (11): anzitutto tra i soci, che mettendo a "fattor comune" le proprie risorse ne cercano una valorizzazione migliore di quella che otterrebbero dall'impiego delle medesime nell'ambito dell'impresa capitalistica o dalla loro diretta immissione nel mercato; in secondo luogo tra ciascun socio e la società, avuto riguardo al contributo che ognuno apporta per concorrere al funzionamento dell'organizzazione sociale e quindi al perseguimento dello scopo mutualistico.

Considerato da questa prospettiva, il rapporto, o meglio, "l'apporto", che ciascun socio offre alla società e agli altri soci cooperatori, assume potenzialmente un'ampiezza tale da poter essere effettivamente qualificato sia in termini quantitativi che qualitativi.

È infatti proprio sul significato da attribuire a tale endiadi che diversi autori si sono soffermati al fine di mettere in luce le peculiarità che il ristorno mira a remunerare (12). Così, a riprova della necessità di plasmare il ristorno in funzione dell'effettiva

(8) De Stasio, *op. cit.*, 450, il quale avverte che "al fine di evitare disparità di trattamento e i connessi rischi di impugnazione delle determinazioni al riguardo, occorrerà fare buon uso dell'autonomia statutaria, tenendo conto dell'attività in concreto della cooperativa, del comportamento e dei bisogni dei suoi soci e, in definitiva, della composizione della base sociale stessa".

(9) Specie nelle società cooperative a mutualità prevalente.

(10) Sul punto tra gli altri si veda: Bonfante, *Le società Cooperative*, in *Trattato di diritto commerciale*, (diretto da) G. Cottino, V, 2014; Presti, *Cooperative e modellismo giuridico*, in *Gli statuti delle imprese cooperative dopo la riforma del diritto societario*, (a cura di) F. Vella, Torino, 2004, 1 ss.; Bassi, *Profili generali della riforma delle cooperative*, in P. Abbadessa - G.B. Portale (a cura di),

*Il nuovo diritto delle società*, Liber amicorum Gianfranco Cambasso, Torino, 2007, 563 ss.

(11) Agstner, *op. cit.*, 310, per il quale "l'art. 2512 c.c. offre una definizione qualitativa della mutualità come reciprocità o vicendevolezza di prestazioni tra società e socio ...".

(12) Cian, *Criteri di ripartizione dei ristorni cooperativi, quantità e qualità degli scambi mutualistici, parità di trattamento*, in *Riv. dir. trib.*, 5, 2009, 421; Iengo, *I ristorni assegnati ai soci di cooperative*, 2008, in *Coop. e Cons.*, 2008; Rocchi, *La nuova disciplina dei ristorni*, in *Gli statuti delle imprese cooperative*, cit., Torino, 2004, 55 ss.; A. Rossi, *Mutualità e ristorni nella nuova disciplina delle cooperative*, in *Riv. dir. civ.*, 2004, 5, 20759, ove un'ampia dissertazione a favore della tesi che qualifica il ristorno in termini di

partecipazione di ciascuno all'attività sociale, si è esclusa la legittimità di una clausola statutaria che preveda aprioristicamente, e senza alcun vaglio del concreto atteggiarsi del rapporto mutualistico, un importo del ristorno uguale per tutti (13), mentre è stata ritenuta, in certa misura, ammissibile una distribuzione del ristorno ispirata a criteri solidaristici (14). Ancora, sempre ai fini dell'individuazione di parametri utili a dare misura ai ristorni, merita considerare l'opportunità di riservare autonomo rilievo anche a fattori esterni al puro scambio mutualistico, ma pur sempre a questo connessi, in quanto collegati da una relazione di necessaria interdipendenza. Ci si riferisce in particolare ai caratteri del rapporto sociale *tout court*, il quale, non ostante il richiamo oggi operato dall'art. 2519 c.c. alla disciplina dei tipi capitalistici, conserva peculiarità proprie ed evidentemente preordinate all'efficace perseguimento delle finalità mutualistiche: tra queste, anzitutto i principi di democrazia e della "porta aperta", significativamente volti a favorire l'inclusione della base associativa e la partecipazione dei soci alla vita sociale e dell'impresa.

Da questa prospettiva, appare finanche doveroso ammettere che in tale contesto siano apprezzati e conseguentemente valorizzati connotati ulteriori e aggiuntivi rispetto a quelli di scambio in senso stretto, ma pur sempre coerenti con la missione mutualistica dell'impresa e convergenti verso il medesimo fine. Esemplicativamente: l'assiduità con cui il socio prende parte all'organizzazione sociale, partecipando all'assemblea o concorrendo a delinearne la gestione, la durata del rapporto associativo ovvero la fedeltà con cui il socio si rivolge alla cooperativa per fruire dei relativi servizi o per offrire le proprie prestazioni.

La possibilità di dare rilievo a tale poliforme serie di fattori, tutti caratterizzanti il rapporto di partecipazione del socio, deve quindi reputarsi di per sé legittima, appropriata e soprattutto coerente con il concetto stesso di mutualità, nella misura in cui introduce un peculiare strumento di perequazione nella ripartizione dei ristorni, tale da consentire a ciascun socio di prendere parte al beneficio mutualistico non solo in forza delle

proprie capacità materiali di contribuzione caratteristica (a seconda del tipo di gestione svolta in concreto dalla cooperativa), bensì anche avendo riguardo ad altre manifestazioni della partecipazione del socio.

D'altro canto, se si pensasse di restringere il campo applicativo del dettato dell'art. 2545 *sexies* c.c., e quindi il concetto di scambio mutualistico, solo ed esclusivamente all'entità della prestazione caratteristica eseguita dal socio (ovvero tipica della specifica gestione mutualistica, che si tratti di ore di lavoro, di acquisto di beni, o del conferimento di derrate agricole), a tacere delle difficoltà che si incontrerebbero nel dare al carattere qualitativo dello scambio ivi menzionato un significato appropriato, si finirebbe in ultima istanza per preservare una visione capitalistica della remunerazione mutualistica, nell'ambito della quale all'investimento monetario verrebbe semplicemente, e per convenzione, a sostituirsi una diversa forma d'investimento, con buona pace di coloro che ancora vedono nel fenomeno cooperativistico un *enclave anti-capitalista* nell'odierna economia di mercato. Senza voler minimamente screditare la funzione essenziale che il capitale riveste anche in tale contesto, e che in certi termini - come si avrà modo di esporre - può esso stesso assurgere a elemento qualificante anche l'apporto del socio cooperatore, quella che qui si promuove è una accezione dello "scambio mutualistico" in senso ampio, ovvero volta a ricomprendere tutti gli elementi più caratteristici del tipo societario cooperativo, e che in estrema sintesi potrebbe riassumersi nel concetto di "partecipazione mutualistica": alle attività sociali, mediante lo scambio di prestazioni, ma anche partecipazione alle vicende della vita aziendale dell'impresa e ai bisogni espressi dalla base sociale.

Si può quindi ragionevolmente affermare che il ristorno si presti ad essere impiegato quale beneficio da parametrarsi non solo all'entità della relazione mutualistica caratteristica (la quantità di lavoro prestato, dei beni conferiti e/o consumati), ma altresì a svariati altri e diversi fattori che contraddistinguono il rapporto di ciascun socio con la cooperativa, concorrendo al funzionamento dell'impresa e al perseguimento del suo scopo, ovviamente a condizione

diritto soggettivo del socio al conseguimento del vantaggio mutualistico; Bonfante, *op. cit.*, 142; Morara, *Qualità dello scambio mutualistico ed uso del ristorno*, in *Giur. comm.*, 2012, I, 948 ss. ove ulteriori riferimenti; l'autore evidenzia in particolare come "con il riferimento alla "qualità" il legislatore abbia inteso indicare tutte quelle caratteristiche del rapporto di scambio mutualistico che esulano dalla misurazione dello scambio mutualistico in sé, a seconda del tipo di cooperativa ... ma che guardano a contenuti ulteriori o del contesto in cui lo scambio mutualistico si svolge. Si

tratta, insomma, di interpretare quel riferimento come un'apertura ad un'ampia utilizzabilità dell'autonomia statutaria ...".

(13) De Luca, *Formazione e ripartizione dei ristorni*, in P. Abbadesse - G.B. Portale (a cura di), *Il nuovo diritto delle società*, Liber amicorum Gianfranco Campobasso, Torino, 2007, 1064; De Stasio, *op. cit.*, 445 (nt. 32), ove il riferimento all'identica posizione di Marasà, *Caratteri essenziali della cooperativa dopo la riforma*, 88.

(14) Cusa, *I ristorni nelle società cooperative*, in *Quaderni di Giur. comm.*, 2000, Milano, 193 ss.

che questi risultino effettivamente collegati direttamente e/o indirettamente al profilo mutualistico dell'attività e/o dell'organizzazione sociale.

L'ampio spettro dei momenti del rapporto associativo potenzialmente rilevanti in quest'ottica consente quindi di commisurare l'entità del beneficio mutualistico al quale ciascun socio può aspirare non solo allo scambio contingente realizzatosi nel corso dell'esercizio al termine del quale è stato registrato un avanzo di gestione disponibile alla ripartizione tra i soci, ma anche agli apporti forniti dagli stessi sotto diverse forme e lungo un più ampio orizzonte temporale (15).

Non può trascurarsi, d'altro canto, che nella misura in cui l'avanzo di gestione rappresenta il risultato (in utile) di un'attività economica, esso risente, oltre che delle singole prestazioni eseguite dai soci nel corso del singolo esercizio, anche di una molteplicità di altri elementi che, lungo un arco temporale più ampio, incidono direttamente sull'andamento della gestione stessa, e quindi sulla crescita/decrecita del volume d'affari e - quanto meno per le cooperative destinate ad operare sul mercato - sulla misura della redditività aziendale.

In definitiva, si ritiene giustificata la conclusione per cui la partecipazione di ciascun socio all'impresa mutualistica possa venire in rilievo sotto svariati aspetti, non meramente quantitativi né esclusivamente dipendenti dall'entità dello scambio caratteristico intrattenuto con la cooperativa, che connotando il rapporto mutualistico di ciascun socio, a pieno titolo possono essere considerati per modulare la misura di ripartizione del ristorno.

### **Alcune ipotesi di criteri adottabili per la ripartizione dei ristorni**

L'aver ammesso tale variegata tipologia di elementi del rapporto che a ciascun socio è dato instaurare all'interno dell'organizzazione cooperativa tra quelli idonei a influire sul computo dei ristorni, impone tuttavia che si definisca al contempo un preciso argine alle possibili modalità di erogazione del beneficio mutualistico.

È evidente infatti che i connotati di cui si discute rappresentano pur sempre dei corollari del rapporto mutualistico in senso stretto, e che affinché sia dato a essi di assumere autonoma rilevanza ai fini della ripartizione dei ristorni, dovrà pur sempre accertarsi, (i) che vi sia stato un effettivo scambio, e dunque che il socio abbia materialmente contribuito con la propria prestazione alla formazione dell'avanzo di gestione (lavorando, consumando ovvero confezionando i propri prodotti, a seconda della tipologia di cooperativa alla quale partecipa), e (ii) che tali ulteriori connotati dello scambio mutualistico siano, per l'appunto, specificatamente considerati e valorizzati dallo statuto ai sensi di legge, restando, viceversa, irrilevanti.

Il primo prerequisito si giustifica evidentemente in ragione dell'esigenza di escludere la formazione di rendite di posizione, tali per cui il socio che abbia cessato e/o interrotto, anche solo temporaneamente, la cooperazione continui non di meno a godere dei frutti prodotti dalla società grazie al contributo degli altri soci, magari in ragione di criteri che attingano il loro contenuto dalla storicità del rapporto (16). Il secondo, d'altro canto, rimarca la necessità che i criteri in esame risultino legati non a qualunque aspetto e/o connotato della partecipazione sociale, ma esclusivamente a quelli che il *plenum* dei soci (con le maggioranze prescritte per l'assemblea straordinaria), ritenga idonei a influire sulla canalizzazione dei risultati mutualistici.

Tanto premesso, si può quindi tentare un'esemplificazione di questi elementi, per sondare nello specifico se essi posseggano i requisiti necessari ad assicurare al rango di veri e propri criteri di distribuzione dei ristorni ai sensi dell'art. 2545 *sexies* c.c.

S'immagini allora lo statuto di una cooperativa a mutualità prevalente di trasformazione di prodotti agroalimentari che contenga al suo interno una clausola del seguente tenore: "I ristorni deliberati dall'Assemblea su proposta dell'Organo Amministrativo sono ripartiti, in adozione dei seguenti criteri, da applicarsi secondo principi di ragionevolezza, corretta amministrazione e parità di trattamento:

(15) Non può dunque condividersi la visione dell'istituto esposta da Pisani, *La disciplina dei ristorni nelle società cooperative*, in *Fisco*, 2004, 5, parte I, 647, per il quale la locuzione "quantità e qualità degli scambi mutualistici" "presuppone un arco temporale di riferimento che non può essere diverso dall'esercizio". Tale conclusione, forse fuorviata dalla prospettiva dell'analisi tributaria del ristorno in cui si è cimentato l'autore, equivoca evidentemente la portata di detta locuzione, confondendo la rilevanza contabile dei ristorni, che indiscutibilmente viene in gioco al termine di ogni esercizio, con i criteri utili alla loro ripartizione, ai quali intende

riferirsi la formula esaminata, e per la cui individuazione non vi è ragione, né prescrizione di legge che imponga, di limitarsi a un così ristretto lasso temporale.

(16) Senza voler con ciò escludere in assoluto che il ristorno - ove l'ipotesi sia prevista e consentita dallo statuto - possa in concreto anche essere elargito anche in favore di un socio che non abbia concorso con la propria prestazione nel corso di uno più esercizi: ragionevolmente, tale evenienza potrà giustificarsi per finalità solidaristiche, quando la mancata prestazione dipenda da circostanze sfavorevoli, non imputabili al socio stesso.

- a) entità del conferimento effettuato nel corso dell'esercizio che ha dato origine all'avanzo di gestione;
- b) durata del rapporto associativo e mutualistico di ciascun socio con la Società;
- c) costanza e regolarità negli anni dei conferimenti dei prodotti, avuto riguardo almeno ai 10 esercizi sociali precedenti a quello in cui è deliberata la distribuzione del ristorno;
- d) misura della contribuzione economica apportata da ciascun socio allo sviluppo delle attività sociali mediante la sottoscrizione di capitale e/o la prestazione di finanziamenti.”.

Preliminarmente va osservato che una siffatta previsione si colloca senz'altro entro l'alveo della presente indagine: in essa infatti si rintraccia un'espressione dell'autonomia statutaria diretta a valorizzare qualità specifiche del rapporto sociale, evidentemente sul presupposto che le stesse siano ritenute funzionali al miglior perseguimento dello scopo mutualistico, e quindi meritevoli di specifica considerazione in sede di ripartizione del relativo beneficio.

Accostandoci partitamente a ciascun criterio, è agevole constatare che nessun dubbio può inferirsi in relazione al primo (*sub* lett. a), assolvendo esso alla necessaria considerazione della dimensione quantitativa degli scambi mutualistici caratteristici intercorsi tra il socio e la società.

Quanto agli altri, essi mirano evidentemente a qualificare il rapporto mutualistico in una prospettiva quali-quantitativa, soppesando la partecipazione di ogni socio in ragione di criteri che trascendendo il singolo esercizio sociale, rilevano in esso l'esistenza, o meno, di ulteriori connotati, quali la durata, la fidelizzazione nella scelta della cooperativa quale operatore economico cui affidare i propri conferimenti, la costanza e la regolarità di questi ultimi. Tutti elementi che in ragione delle riflessioni sin qui svolte, risultano senz'altro coerenti con l'obiettivo di misurare il “merito mutualistico”, e che quindi appare ragionevole ed equo considerare anche ai fini della concreta suddivisione dell'avanzo di gestione.

Se poi si considera che la società cooperativa, in moltissimi casi, assume le vesti di un soggetto economico destinato ad operare nel mercato in veste di imprenditore, di certo rilevante diviene la considerazione di quella molteplicità di fattori che contribuiscono alla gestione aziendale dell'impresa.

Non v'è dubbio, ad esempio, che in considerazione delle peculiari modalità con le quali tali enti, e tra questi anzitutto quelli a mutualità prevalente, si approvvigionano, ovvero le prestazioni fornite dai propri soci, proprio la durata del rapporto rappresenti

una variabile esiziale per il corretto funzionamento dell'impresa, e quindi anche una modalità qualitativa del rapporto mutualistico che innegabilmente influisce sul successo dell'iniziativa economica cooperativa. Ove infatti si consideri che i risultati che un'impresa registra al termine di ciascun esercizio, nella misura in cui conducono a un più o meno grande avanzo di gestione, non possono ritenersi causalmente dipendenti solo dall'esercizio medesimo, ma costituiscono il risultato di un'attività che evolve negli anni senza soluzione di continuità, risulta non solo esente da vizi, ma pienamente coerente con la *ratio legis* sopra descritta quel criterio che miri a privilegiare nella distribuzione dell'avanzo di gestione quei soci che con la loro partecipazione, da più tempo, contribuiscono al progresso delle attività mutualistiche.

Analoghe considerazioni valgono a riscontrare con favore anche il criterio che si proponga di misurare, in un'ottica premiale, la dedizione e la fidelizzazione dei soci agli obiettivi della società, espresse dalla costanza e dalla regolarità dei conferimenti negli anni. Anche in tal caso, viepiù se si considerano i vincoli all'approvvigionamento da terzi che si danno per una cooperativa a mutualità prevalente, appare logico prima che legittimo che l'organizzazione sociale promuova la costanza nella partecipazione alle attività sociali ricollegandovi un criterio premiale di ripartizione dei risultati economici.

Certamente maggior cautela s'impone con riferimento a quel criterio che intenda valorizzare l'apporto economico effettuato da ciascun socio in favore della cooperativa per fare dipendere anche da esso la misurazione dei ristorni, posto che in tal modo la contribuzione a titolo di capitale potrebbe ritenersi chiamata in causa in un ambito (il ristorno) che invece è elettivamente a essa estraneo.

In effetti, anche nelle società cooperative, la remunerazione del capitale apportato da ciascun socio resta confinata alla dinamica utile-dividendo (pur nei limiti di legge) nel caso del capitale di rischio, e alla percezione degli interessi nel caso del capitale di debito.

Tali pacifiche constatazioni, tuttavia, non conducono necessariamente a escludere in assoluto che anche l'apporto economico eseguito dal socio possa, in certi termini, essere considerato quale elemento qualificante il rapporto stesso, e quindi valorizzato nel processo di ripartizione dei ristorni.

Come è infatti già stato osservato da una condivisibile dottrina “non vi è dubbio che il socio che mette a disposizione della sua cooperativa proprie risorse

finanziarie invece di investire in altre forme, intrattiene con la cooperativa un rapporto di maggior immedesimazione e collaborazione per il raggiungimento dello scopo sociale (mutualistico), rispetto al socio che si limita a svolgere in maniera più limitata il solo rapporto di scambio” (17). Con ancora maggior sensibilità verso le esigenze di finanziamento dell’impresa, che in termini affatto particolari si danno proprio in ambito cooperativistico, e nella consapevolezza del rapporto di funzionalità che s’instaura tra il capitale apportato dai soci e il fine mutualistico dell’ente, è risultata positivamente vagliata - anche sotto il profilo della diversità di trattamento che in tal modo si attua tra i vari soci - finanche la “distribuzione di tutto o parte dell’avanzo mutualistico tra i soci secondo il criterio dei dividendi. In tali casi - si è osservato - la disuguaglianza fra i soci operatori è legittima nella misura in cui sia giustificata da esigenze di finanziamento dell’impresa cooperativa” (18).

Di certo le esigenze di finanziamento, non diversamente dall’apporto da parte di ciascun socio delle prestazioni in cui si concreta materialmente lo scambio mutualistico, costituiscono per l’impresa cooperativa un requisito imprescindibile per il perseguimento del proprio oggetto sociale, e quindi in via mediata delle finalità mutualistiche. La centralità della questione, peraltro, è stata ampiamente certificata dalla rilevantissima espansione delle soluzioni al riguardo approntate dalla Riforma, mediante l’istituzionalizzazione all’art. 2526 c.c. della figura del socio finanziatore, e l’apertura, quanto meno per le cooperative organizzate secondo le norme dettate per le società azionarie, all’utilizzo della variegata tipologia di strumenti finanziari concepiti per le società di capitali (19).

In tale prospettiva, anche l’apporto economico finisce dunque con l’assumere una valenza indicativa della partecipazione con la quale ciascun socio s’ingaggia e concorre alla vita dell’impresa mutualistica, e ciò a prescindere dal fatto che tale apporto potrà risultare, a sua volta, autonomamente remunerato secondo le regole sue proprie (circostanza, quest’ultima, che eventualmente varrà a suggerire un ragionevole bilanciamento tra la rilevanza assegnata al capitale in sede di ripartizione dei ristorni e la misura della

remunerazione di cui questo già gode in ragione dei dividendi erogati e/o degli interessi percepiti).

### **La soluzioni approntabili per il calcolo della quota di ristorno spettante a ciascun socio in applicazione dei criteri di ripartizione**

Assodata la praticabilità dell’iscrizione statutaria di criteri siffatti, restano da vagliare le modalità con le quali tali elementi possono essere utilizzati al fine di ottenere la matematica ripartizione del monte ristorni.

All’atto pratico, si tratterà di implementare un modello per il calcolo della quota di ristorno spettante a ciascun socio che, pur sempre in ossequio ai superiori principi di ragionevolezza e parità di trattamento, risponda con coerenza all’esigenza di ponderare il beneficio mutualistico secondo i criteri delineati nello statuto, introducendo variabili premianti e/o penalizzanti (a seconda della prospettiva) in ragione della presenza o meno nel rapporto intrattenuto da ciascun socio con la cooperativa delle qualità specificatamente considerate.

Se, come nel caso preso a esame, si dia la necessità di ponderare il concorso tra molteplici criteri, è ragionevole pensare di impostare un procedimento aritmetico articolato per fasi, che consenta, partendo da un determinato valore iniziale, di addivenire a un risultato finale in conseguenza di successive variazioni in aumento e/o in diminuzione, apportate facendo applicazione di ciascun criterio.

Considerato il carattere accessorio e sussidiario dei criteri mediante i quali si è ammesso di poter valorizzare in una prospettiva qualitativa i connotati specifici della partecipazione mutualistica, è conseguente ritenere che il valore iniziale sia fatto dipendere dall’entità della prestazione caratteristica eseguita dal socio, e che gli ulteriori criteri rintracciati dall’autonomia statutaria siano utilizzati quali correttivo del predetto valore, alla ricerca di una grandezza economica che infine risulti coerente con il complessivo merito mutualistico espresso dal socio.

Riprendendo il caso ipotizzato, e immaginando di aver già stimato il valore iniziale proporzionalmente

(17) Morara, *op. cit.*, 952.

(18) Così Cuomo, *Gestione mutualistica e parità di trattamento nelle cooperative*, in *R.d.S.*, 2013, V,926 ove i riferimenti a Veruccoli, *La società cooperativa*, Milano, 1958, 74 (nt. 19); Bassi, *Principi generali della riforma*, Milano, 2004, 22 (nt. 63); Galgano, *Le società per azioni. Le altre società di capitali. Le cooperative*, Bologna, 1976, 259.

(19) Il tema è stato ampiamente ripreso in letteratura; *inter alia* cfr.: Lamandini, *op. cit.*; Cusa, *Strumenti finanziari e soci finanziatori nelle cooperative*, in *Gli statuti delle imprese cooperative*, cit., 135; Rescigno, *Strumenti finanziari emessi da società cooperative*, in *Liber amicorum Gianfranco Campobasso*, cit., 925.

al dato desumibile dal criterio *sub* lett. a), occorre allora individuare una regola che in applicazione del criterio *sub* lett. b) consenta di privilegiare quei soci con rapporto associativo di più lunga durata, facendoli accedere a una maggior quota di ristorni: ad esempio, prevedendo, a monte del criterio meramente quantitativo, il concorso di ciascun socio (pur sempre proporzionalmente al dato risultante dall'applicazione del criterio *sub* lett. a) a solo una frazione del totale monte ristorni, misurata in ragione della durata del rapporto stesso, di modo che i soci di più lunga data concorrano alla distribuzione dell'intero, mentre quelli di più recente associazione accedano alla distribuzione di una quota inferiore.

In quest'ultima ipotesi, la valorizzazione del dato temporale potrà quindi essere espressa suddividendo i soci aventi diritto al ristorno per classi di anzianità associativa, riservando poi alle diverse classi la distribuzione di quote crescenti del totale importo da ristornare, ottenendo dunque un incremento dei ristorni spettanti in favore di coloro che da più tempo contribuiscono all'impresa mutualistica, a fronte di una corrispondente riduzione a carico dei soci di più recente iscrizione.

A sua volta, il criterio *sub* lett. c) varrà ad introdurre un ulteriore elemento di favore, da commisurarsi in ragione della regolarità e della costanza degli scambi mutualistici. Ferma restando la necessaria rilettura di siffatti criteri in ragione dello specifico contesto cooperativo nel quale debbono trovare applicazione, in tal caso è immaginabile ricorrere a un coefficiente di incremento (nel caso in cui si voglia condurre la selezione in termini positivi) ovvero di decremento (qualora, appaia più agevole l'individuazione dei soci non meritevoli sotto questo punto di vista), a valere sul risultato derivante dalla precedente fase di calcolo.

Resta infine da considerare l'apporto economico. Nel soppesare tale indice, vale la pena ribadire che tramite esso si è detto volersi valorizzare, più che il dato economico fine a sé stesso, la misura che esso esprime del coinvolgimento di ciascun socio alla missione mutualistica dell'impresa. Tralasciando l'ipotesi, pur valutata ammissibile in dottrina ove rispondente a un'effettiva necessità dell'impresa cooperativa, di attuare in via diretta una ripartizione del ristorno secondo le regole del dividendo, interessa individuare una regola che, fuoriuscendo dalle logiche tipiche della rendita finanziaria, e quindi di una remunerazione direttamente parametrata all'entità della partecipazione economica, ne consenta una valorizzazione declinata in ottica mutualistica. In

tale direzione, un utile spunto è suggerito dal contenuto di una diversa clausola che sovente si rintraccia negli statuti di società cooperative, e che richiede a ciascun socio di effettuare un apporto economico a titolo di capitale commisurato alla propria capacità di conferimento. Quest'ultima previsione, invalsa nella prassi e di sicuro spirito mutualistico, richiama evidentemente la concezione della mutualità come "gestione di servizio", dal momento che richiede a ciascun socio di procurare alla società risorse economiche in misura almeno corrispondente alla quantità del servizio di cui intenderà o è in condizione di fruire, per l'effetto instaurando - per quanto qui rileva - un significativo collegamento tra il criterio *sub* lett. a), ovvero quello volto a misurare il dato quantitativo dello scambio mutualistico (nel caso allo studio, del conferimento di prodotti agricoli), e il criterio *sub* lett. d) in esame. Infatti, in ipotesi di rigorosa osservanza del precetto statutario che richiede il conferimento di un apporto economico parametrato all'entità delle prestazioni che ogni socio si ripromette di eseguire, i due indici finirebbero per assumere un peso relativo (rispettivamente in rapporto al valore totale delle risorse economiche e dei conferimenti ricevuti dalla cooperativa) pressoché equivalente, convergendo verso il medesimo valore proporzionale.

Se tali premesse sono vere, si potrebbe allora verificare in concreto tale rapporto di equivalenza, facendo la media dei due valori, per ricavare un dato che incrementerà la quota di coloro che hanno apportato mezzi economici in misura più che proporzionale all'incidenza delle loro prestazioni rispetto al totale delle prestazioni effettuate dai soci, riducendo invece quella di coloro che fruiscono dei servizi della cooperativa senza essersi fatti carico per intero dell'onere economico derivante dal necessario finanziamento delle attività sociali.

A conforto di un siffatto sistema di calcolo, valga considerare che:

- il valore che ne deriva non assume alcuna relazione di proporzionalità diretta con l'ammontare dell'apporto economico, restando quindi estraneo alle logiche di remunerazione del capitale;
- l'entità dell'apporto economico non assume rilevanza di per sé, ma viene considerato solo in correlazione all'effettività e all'entità degli scambi mutualistici caratteristici intrattenuti da ciascun socio;
- il presupposto per l'attribuzione del ristorno resta imprescindibilmente l'esistenza e l'entità dello scambio mutualistico caratteristico, posto che in



mancanza di quest'ultimo, l'entità dell'apporto economico non acquista alcuna valenza autonoma e rimane quindi irrilevante.

Peraltro, sempre avendo riguardo al caso di studio ipotizzato, il ricorso alla media tra il valore che esprime la quantità dello scambio e quello dell'apporto economico, consentendo di anticipare la considerazione di quest'ultimo criterio a una fase antecedente a quella in cui vengono in rilievo gli ulteriori criteri *sub* lett. b) e c), consentirebbe di ulteriormente ponderare l'incidenza del dato economico, esponendo quest'ultimo agli aumenti e/o alle riduzioni conseguenti alla verifica della regolarità dei conferimenti caratteristici e alla durata del rapporto associativo, realizzando, in definitiva, un congruo bilanciamento tra i diversi momenti della partecipazione mutualistica considerati.

### Conclusioni

In esito a tali considerazioni, si può dunque concludere che appare corretto e coerente con i principi di fondo del sistema cooperativo accogliere una concezione degli "scambi mutualistici" richiamati dall'art. 2545 *sexies* c.c. che sia in grado di ricomprendere al

suo interno la sintesi di molteplici fattori: non solo delle singole prestazioni con le quali ogni socio offre le proprie risorse alla società in vista della loro migliore valorizzazione, ma anche degli ulteriori connotati che qualificano la partecipazione del socio, rendendola più o meno aderente alle finalità e alle esigenze mutualistiche dell'ente.

È evidente che gli indicatori qui esemplificati costituiscono solo alcune delle polimorfe alternative mediante le quali possono tradursi in concreto i criteri esaminati, e che l'individuazione del sistema più corretto dovrà necessariamente essere condotta avendo riguardo allo specifico contesto societario di riferimento.

Quel che tuttavia preme acquisire, è che qualunque sistema che nell'ambito del circoscritto perimetro - e in ossequio ai principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto - consenta di esaltare le caratteristiche di mutualità e di scambio tra i soci e la società che come un *unicum* si danno in tale tipologia societaria, costituisce indubbiamente un giusto strumento di coronamento delle istanze e delle aspirazioni che si pongono a fondamento del sistema cooperativo.